



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, principi e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha ad oggetto le funzioni autorizzatorie e di vigilanza sulle operazioni funebri, di cremazione e cimiteriali conseguenti all'evento morte, nella garanzia della tutela della pietas per i defunti e della salvaguardia degli interessi igienico-sanitari.
2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, coadiuvato dal custode del cimitero e da tutto il personale all'uopo demandato.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla legge, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P.
3. Sono distinte dalle attività di cui ai punti precedenti del presente articolo le funzioni svolte dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi del D.P.R. 396/2000.

Art. 3 – Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Nell'ufficio di polizia mortuaria è depositata copia del presente regolamento, consultabile anche sul sito istituzionale www.comune.pagliara.me.it
2. Nell'ufficio di polizia mortuaria sono conservati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 e tutti gli atti ed i documenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle funzioni in materia funeraria e cimiteriale, accessibili ai sensi del regolamento comunale vigente in materia e nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.;
3. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 sopra citato. In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato, numerato progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con tracciato dei records.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Comune adotta tutte le misure e cautele necessarie ad evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per i danni patrimoniali conseguenti ad atti cagionati da persone estranee al servizio di custodia cimiteriale o da chiunque altro utilizzi in modo diverso da quello consentito i mezzi e gli strumenti a disposizione degli utenti.
2. Chiunque causi danni a persone o manufatti, strutture ed impianti cimiteriali, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del c.c. salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

TITOLO II° - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
a) la visita necroscopica ed il servizio di osservazione dei cadaveri;

- b) l'inumazione e l'esumazione nei casi di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari, nonché la cremazione dei cadaveri di persona indigente;
 - c) la fornitura della cassa mortuaria per gli indigenti, oppure appartenenti a famiglie bisognose, oppure nei casi di disinteresse da parte dei familiari;
 - d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri nell'area a ciò destinata;
 - f) le esumazioni ordinarie per il trasferimento dei resti nell'ossario comune, solo per i cadaveri di persone indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari.
2. Nelle ipotesi di gratuità dei servizi, lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- 3.- Salvo i casi contemplati al 1° comma del presente articolo, tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento secondo le tariffe stabilite ed aggiornate con deliberazione dell'organo competente.

Art. 6 – Adempimenti conseguenti il decesso

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve esser fatta dichiarazione o data notizia all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei soggetti legittimati o di chi per essi, secondo quanto specificato all'art. 1 del D.P.R. 285/1990 e all'articolo 72 del D.P.R. 396/2000, non oltre ventiquattro ore dall'evento.
2. Per le registrazioni dell'atto di morte l'Ufficiale di Stato Civile osserva le prescrizioni degli artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000 nonché quelle del successivo art. 78 in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere.

Art. 7 – Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione previsti dalla legge.
2. L'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/90

Art. 8 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.
2. L'A.S.P. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria che, in caso di sussistenza di reato, è competente a rilasciare il nulla osta per la sepoltura.
3. Sulla base del nulla osta l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.

Art. 9 – Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

1. In caso di nati morti non viene redatto l'atto di morte, ma solo l'atto di nascita dove verrà annotata a margine la dizione "si omette la formazione dell'atto di morte del controindicato perché nato morto" e si procederà al rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto.

2. La domanda di seppellimento è presentata all'A.S.P. entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto e deve essere corredata di certificato medico da cui si evinca la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

3. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall'art. 3, comma 1 lett. A) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 spetta all'A.S.P. territorialmente competente autorizzare il trasporto, l'inumazione, tumulazione o la cremazione. Il relativo onere è a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta l'amputazione.

4. Qualora sia stata data sepoltura a un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediatamente rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'ordinamento dello stato civile.

Art. 10 – Deposizione della salma nel feretro e verifica e chiusura feretri

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al presente regolamento.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. Ai sensi della circolare esplicativa n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità, la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25 ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'Unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre così come stabilito nel più volte citato D.P.R. 285 del 1990 e nella relativa circolare esplicativa n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità.

Art. 12 – Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee al predetto servizio, nonché dei familiari. L'A.S.P. può dettare prescrizioni per l'osservazione delle salme di persone morte di malattie infettivo-diffusive, nonché delle salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi.

TITOLO III° - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 – Trasporti funebri

1- Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso alla Chiesa, al cimitero, agli scali ferroviari, ecc., è fatto su appositi carri funebri dall'impresa assuntrice del servizio trasporti funebri, sempre che non sia richiesto di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto, nel qual caso occorre l'autorizzazione del Sindaco e dell'Autorità Sanitaria, dovendo essere i mezzi, riconosciuti idonei dal punto di vista sanitario e civile.

2. Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può evitare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità ed accompagnamento di persone all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera mortuaria del cimitero dove sosterrà per il tempo di osservazione secondo i modi ed i termini di cui al D.P.R. 285/90.

3. Il feretro non può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico che per il tempo necessario al compimento della cerimonia. Dovendo esso sostare fuori della casa di abitazione per essere trasportato fuori dal Comune, dovrà essere temporaneamente depositato nella camera mortuaria del cimitero.

4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e morte.

5. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

Anche le cassette ove vengono deposti i resti mortali dovranno essere muniti della piastrina metallica recante il cognome, il nome, le date di nascita e di morte del soggetto cui si riferiscono o in caso di resti mortali di persona sconosciuta la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, può essere collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

6. Nessun cadavere (o parte di esso) può essere ricevuto per essere tumulato nel cimitero comunale senza la presentazione al custode del cimitero, dell'ordine di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune. Per i cadaveri provenienti da altro Comune, oppure dall'estero, occorre presentare il decreto che autorizza il trasporto.

7. Nel caso di rinvenimento di cadavere o di parti di esso o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Ufficio Igiene Pubblica incarica per l'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco.

Se le ossa umane e gli altri resti mortali provengono da rinvenimento dal quale non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, non potendo recare il nome e cognome del defunto, dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui i resti sono stati rinvenuti.

8. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni di cui infra.

9. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

10. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

11. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.

12. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Se un cadavere viene esumato o estumulato per essere trasportato in altro Comune, la relativa autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco del Comune ove si trovava seppellito il cadavere.

13. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del del D.P.R. 285/1990.

14. Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R. 285/90, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali e dal decreto dell'Assessorato regionale della sanità del 21 giugno 2004.

Art. 14 – Orario dei trasporti

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. I carri funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali, almeno 15 minuti prima dell'ora fissata.

TITOLO IV° - CIMITERI

Art. 15 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di Pagliara (centro) e della frazione di Locadi.

Art. 16– Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che si avvale del personale dirigente, tecnico e operaio, nonché amministrativo assegnato al settore di competenza.

3. Alla manutenzione dei cimiteri ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con una delle forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

4. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

5. In ogni cimitero è assicurato un servizio di custodia.

6. Il responsabile del servizio per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 13 comma 6 del presente regolamento; inoltre scrive, sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al citato art. 13, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità come sopra, dei cadaveri delle persone che vengono tumulate;

c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di resti e quant'altro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

7. I registri di cui sopra debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare degli stessi deve essere consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 17 – Settori speciali

1. All'interno del cimitero in via eccezionale è possibile istituire dei settori speciali, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere o di persone decedute a seguito di calamità o delle salme appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 18 – Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali saranno accolte e seppelitte, salvo sia richiesta altra destinazione, le salme di:
 - a) persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la residenza;
 - b) persone che indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, siano, nei cimiteri del comune, concessionarie di sepolture private, individuali e di famiglia;
 - c) persone che, pur non avendo la residenza nel Comune, siano in esso nate;
 - d) figli genitori o parenti entro il secondo grado di residenti che non siano stati a loro volta residenti nel Comune e siano decedute altrove.
2. Sono pure accolti nei cimiteri del comune i resti mortali e/o le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Sono inoltre accolte nei cimiteri del Comune le salme delle persone decedute, anche se non residenti, purchè per l'acquisto di singole sepolture e/o aree cimiteriali per cappelle gentilizie sia pagato un importo pari al doppio di quello pagato dai residenti.
4. Nei settori speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 18, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 19 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130 all'interno del cimitero devono essere previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.

TITOLO V° - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 20 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. A far data dall'esecutività del presente regolamento per ogni nuova sepoltura occorre garantire misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,35 altezza m. 0,75 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossari etto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
5. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
6. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

7. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 21 – Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, a far data dall'esecutività del presente regolamento, il feretro è provvisoriamente tumulato in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. Detta concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che abbiano ottenuto in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un manufatto privato, fino al nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico comunale;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Direttore dell'Area di cui fa parte il servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati purchè non superiore ad un totale di quattro anni dal rilascio del permesso di costruzione.

4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

5. Per i casi di cui alle lettere a) e b), a garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto, nei casi di cui alle lettere a) e b) una proroga al compimento dei lavori, l'Amministrazione comunale, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà d'ufficio.

TITOLO VI° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 23 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il Direttore dell'Area in cui ricade il servizio di polizia mortuaria autorizza le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e servendosi del responsabile del servizio ne cura la registrazione, anche attraverso sistemi informatici.

2. Il responsabile del servizio curerà annualmente la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 24 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento od altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico dallo stesso delegato.

Art. 25 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
4. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 31 sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione il Direttore dell'Area relativa ai servizi cimiteriali, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 26 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704 e successive modifiche .

Art. 27 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 28 – Oggetti rinvenuti

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali del defunto rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione od estumulazione sono consegnati agli aventi diritto previa redazione di apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

2. Qualora non vengano richiesti da parte dei soggetti suindicati entro 12 mesi, entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

TITOLO VII° - CREMAZIONE

Art. 29 – Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 30 – Modalità di rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990 è rilasciata a richiesta dei familiari in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 31 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'area cimiteriale preposta.

TITOLO VIII° – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 32 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Direttore dell'Area Tecnica, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 33 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzati dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 34 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Direttore dell'Area Tecnica. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Area Tecnica;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 35 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 36 – Epigrafi, monumenti e ornamenti

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Direttore dell'Area Tecnica in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal detto Direttore e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 37 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Direttore dell'Area Tecnica li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 38 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Verrà disposto il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, piante, vasi ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al superiore articolo 41 in quanto applicabili.

TITOLO IX – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 39 - Definizioni

1. Il presente titolo disciplina le concessioni di loculi ed aree del demanio cimiteriale del Comune di Pagliara, nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico italiano.
2. Si intende:
 - a) per "loculo" una sepoltura facente parte di un blocco di strutture analoghe realizzata dal Comune su demanio cimiteriale destinata ad accogliere la salma del defunto;
 - b) per "celletta ossaia o loculo per cinerario" una struttura realizzata dal Comune su demanio cimiteriale destinata ad accogliere resti mortali raccolti in apposita cassetta in zinco o ceneri in urna cineraria;
 - c) per "area cimiteriale" una porzione del demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione di manufatti, costituiti da sepolcri, cappelle funerarie, da destinare alla sepoltura di salme di defunti appartenenti a famiglie o determinate categorie o gruppi di persone;
 - d) per "cappella funeraria" un manufatto in cui è possibile tumulare sia nei loculi interrati che nella porzione sopraelevata.
 - e) per "tomba" un manufatto realizzato su demanio cimiteriale, in cui è possibile tumulare solo nei vani interrati
 - f) per "sepolcri privati" la modalità di collocazione cimiteriale in sito diverso dalla inumazione in campo comune;
 - g) per "diritto di sepoltura" il diritto primario ad essere sepolti (*ius sepulchri*) ed utilizzare la concessione della sepoltura per seppellire altri (*ius inferendi in sepulchrum*) nonché il diritto secondario ad accedere al sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura.

Art. 40 – Provvedimento di concessione

1. Ogni atto di concessione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente regolamento comunale, nonché al pagamento del relativo canone di cui all'apposito tariffario;
2. L'atto di concessione consegue all'esito di un procedimento avviato su domanda degli interessati. Ha forma scritta ad substantiam e deve indicare i seguenti elementi.
 - a) il concessionario/i e gli aventi diritto alla sepoltura (quest'ultimi indicati solo per la concessione di loculi);
 - b) l'oggetto, ovvero se si tratti di area cimiteriale per l'edificazione di manufatti sepolcrali o di manufatti già realizzati dalla stessa amministrazione comunale. Nel primo caso la concessione comporta anche il diritto di edificare, nel secondo caso concerne esclusivamente il diritto d'uso della struttura, in coerenza con la destinazione funzionale della stessa;
 - c) la data di inizio e la durata;
 - d) gli obblighi e gli oneri del concessionario ed i casi di rinuncia, rinnovo, revoca, decadenza, estinzione della concessione.

Art. 41 – Diritto di uso delle sepolture private

1. Nel rispetto del presente regolamento, il diritto di uso viene definito nell'atto di concessione in relazione alla tipologia del sepolcro e viene esercitato sino all'esaurimento della capacità di accoglimento dello stesso impianto. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune concede l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune medesimo (loculi, celle ossarie e loculi per cinerario).
2. In caso di concessione a privati di aree per la costruzione di sepolcri o cappelle funerarie, il diritto d'uso è riservato al concessionario ed ai componenti della sua famiglia, comprendente il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, i parenti in linea collaterale fino al 3° grado, gli affini entro il 3° grado. Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti e /o gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.
3. Qualora destinatari della concessione siano enti, il diritto d'uso è riferito alle indicazioni contenute nello statuto ed all'ordinamento degli enti stessi.
4. Hanno inoltre diritto di sepoltura nei sepolcri privati, su istanza scritta del concessionario e previa autorizzazione comunale:
 - a) i cadaveri di persone che al momento del decesso erano conviventi con il concessionario, in base a quanto attestato dalle risultanze anagrafiche o accertato con sentenza del giudice ordinario. Sono escluse, in quanto non aventi titolo, le persone conviventi con i familiari del concessionario;
 - b) i cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, con esclusione dei suoi familiari. L'eventuale condizione di benemeritenza nei confronti del concessionario dovrà essere provata con apposita istanza con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge del concessionario medesimo e inviata al protocollo generale del Comune almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che dovrà, comunque essere autorizzata dal concessionario.

Art. 42 – Onerosità delle sepolture

1. La concessione di aree e manufatti cimiteriali è a titolo oneroso mediante atto di concessione amministrativa.
2. Sia nel caso di concessione di aree che di manufatti cimiteriali il pagamento deve essere eseguito normalmente prima del rilascio della concessione nella quale sono indicati gli estremi del versamento.
3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. La Giunta Comunale disciplina tutti i casi in cui i servizi di cui sopra sono erogati a titolo gratuito.

Art. 43 – Modalità di concessione di loculi

1. La sepoltura individuale privata (loculo, celletta ossaia o loculo per cinerario) può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti o loculo per cinerario.
2. Nel caso di cui sopra, l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione, nel caso trattato al comma 1 può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga, nei seguenti casi:
 - a) coniuge superstite del defunto assegnatario,
 - b) richiedente, ancora in vita, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado, purchè residente nel Comune da oltre tre anni;
 - c) in caso di gravi infermità con minaccia per la vita, previa certificazione medica.
5. E' consentita la concessione di loculi per il trasferimento di salme tumulate in altri comuni relativamente ai soggetti indicati al superiore articolo 19 del presente regolamento.

Art. 44 – Durata

1. Le concessioni di cui al presente titolo sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285 del 1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle);
 - b) in 30 anni per gli ossari;
 - c) in 99 anni per i loculi.
3. Al fine di rendere possibile una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, l'Amministrazione ed i concessionari possono stipulare concessioni di durata inferiore a quella prevista al comma 2.
4. La durata decorre dalla data di stipula della concessione, ad eccezione dei manufatti funerari realizzati dall'Amministrazione comunale per i quali la durata decorre dalla consegna del manufatto.

Art. 45 -Modalità di concessione di aree cimiteriali per sepolture private

1. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
2. Il Comune può concedere ai privati che hanno presentato formale richiesta, l'uso di aree per le sepolture private, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale e della normativa inerente l'edilizia cimiteriale.
3. La concessione di aree cimiteriali avviene a seguito di convocazione tenuto conto della graduatoria formata per ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. La concessione impegna il concessionario alla presentazione del progetto che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, a pena di decadenza dalla medesima e senza diritto ad alcuna indennità.
5. I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dal rilascio del titolo autorizzatorio e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, salvo eventuale proroga, (da richiedere prima della scadenza del termine suddetto) per difficoltà oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore.

6. In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini di cui ai superiori commi 4 e 5 del presente articolo l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune il quale tratterà l'intera somma versata al momento della concessione.

7. Eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario.

8. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell'impresa che per conto del concessionario esegue i lavori. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

9. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale provvede al rilascio di proprio collaudo. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l'atto di collaudo. In caso di decesso di uno dei soggetti aventi diritto di sepoltura, con esclusione però dei benemeriti, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il Direttore dell'area tecnica, con provvedimento motivato, potrà concedere la tumulazione provvisoria in attesa del collaudo definitivo, sentito il direttore dei lavori strutturali.

10. Nell'accordare una nuova concessione sull'area già occupata dal manufatto incompleto e tornato nella disponibilità del Comune, si aggiungerà all'importo del valore dell'area, quello relativo alla valutazione delle opere già eseguite secondo il prezziario regionale vigente.

Art. 46 – Manutenzione

1. Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune intendesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna.

2. In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, gli interventi, previa diffida al concessionario, potranno essere eseguiti dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti del concessionario e conseguente decadenza della concessione.

3. Nel caso in cui alla morte del concessionario siano subentrati i discendenti, le azioni sollecitatorie verranno rivolte a tutti i soggetti che abbiano obblighi derivanti dalla proprietà dei manufatti o ai rappresentanti degli aventi titolo individuati mediante procura speciale.

4. Qualora alla morte del concessionario venga meno ogni figura di soggetto obbligato, il Comune pronuncerà la decadenza della concessione e provvederà d'ufficio alla rimozione dei manufatti pericolanti ed in stato di abbandono.

TITOLO X – DIVISIONI, SUBENTRI E RINUNCE

Art. 47 – Divisioni e subentri

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata presso l'ufficio di Polizia mortuaria, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, dividendo i posti o individuando separate quote della concessione, fermo restando l'unicità di quest'ultima nei confronti del Comune.

2. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia del diritto di sepoltura con scrittura privata autenticata depositata presso l'ufficio di Polizia mortuaria. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario allo stesso subentra, su richiesta, uno dei soggetti che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 45. Se sono più di uno, essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
5. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato all'ufficio di Polizia mortuaria entro un'anno dal decesso del concessionario o in difetto entro 60 giorni dalla richiesta del Comune.
6. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari accordando la preferenza al coniuge ed ai discendenti iure sanguinis, o a criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi trenta anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare nel possesso del manufatto.

Art. 48 – Rinuncia di concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, non spetterà il rimborso di alcuna somma.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 49 – Rinuncia a concessione di aree cimiteriali

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali nei casi in cui non siano state realizzate le opere necessarie alla tumulazione o l'area sia libera da sepolture. In caso di accettazione da parte del Comune della rinuncia di cui sopra, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area su cui è stata realizzata o sia stata intrapresa dal concessionario la costruzione di una cappella, a condizione che il manufatto sia interamente costruito e sia libero o liberabile da cadaveri, resti mortali, ceneri o il concessionario non intenda portare a termine la costruzione già avviata. In tal caso l'opera verrà acquisita al patrimonio immobiliare del Comune. Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. La rinuncia non potrà essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

TITOLO XI – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 50 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte dell'ufficio preposto, dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante seconda l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o, noto, almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e presso il Cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 51 – Decadenza

1. La dichiarazione di decadenza della concessione consegue all'accertamento della inosservanza agli obblighi stabiliti nel relativo atto amministrativo ed è pertanto conseguenza oggettiva di determinati comportamenti o inadempimenti. Il procedimento di decadenza è avviato mediante avviso agli interessati cui segue una diffida nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo con l'intimazione ad adempiere o desistere da determinati atti o comportamenti, entro un certo termine, precisando che, in difetto, si provvederà a dichiarare la decadenza stessa. In caso di irreperibilità dei destinatari la comunicazione di diffida viene pubblicata all'albo pretorio del Comune e nel cimitero interessato dal provvedimento per sessanta giorni consecutivi.
2. La concessione decade nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo proroga per difficoltà oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione;
 - b) mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro la data di cui al precedente articolo 49, salvo proroga per difficoltà oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore;
 - c) difformità non sanabili delle opere realizzate rispetto alle autorizzazioni edilizie rilasciate;
 - d) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione dei sepolcri;
 - e) situazioni di abbandono dei sepolcri o di grave degrado relativamente alle quali l'Amministrazione comunale effettua un costante monitoraggio al fine di evitare situazione di pericolo per la collettività;
 - f) attività di lucro o di speculazione dei concessionari riguardo all'area o al manufatto cimiteriale;
 - g) sepoltura di non aventi diritto;
 - h) accertata inutilizzazione della tomba o del loculo per traslazione dei feretri ad altra tumulazione;
 - i) gravi inadempimenti agli obblighi previsti nell'atto di concessione,
3. Pronunciata la decadenza della concessione il Comune disporrà la traslazione dei cadaveri, dei resti e delle ceneri. Le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune che provvede in base alla situazione di fatto, alla demolizione o al restauro.

Art. 52 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine indicato nell'atto di concessione (salvo quanto previsto all'art. 48) ovvero con la soppressione del cimiteri, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune.

Art. 53 – Controversie tra aventi titolo alla sepoltura

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi ecc. o l'apposizioni di croci, lapidi ecc.) si presuma agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro consenso, lasciando estraneo il Comune da ogni eventuale controversia.
2. L'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.

Art. 54 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle stesse, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Per le aree concesse per la realizzazione di cappelle di famiglia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, poiché si presume che un qualche titolo, scritto o verbale, stipulato con l'Amministrazione comunale, debba aver comunque, consentito, pacificamente ed ininterrottamente, l'uso e la realizzazione della sepoltura, la durata ed il nominativo del concessionario titolare della concessione, oltre che dal titolo concessorio (ove esistente), potranno essere desunti dalla data della prima tumulazione effettuata indicata sulla lapide o nei registri tenuti dal custode del cimitero.
2. Le concessioni a tempo indeterminato risalenti a data antecedente al 10 febbraio 1976, corrispondente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 mantengono tale regime. I titolari possono richiederne la trasformazione in altre a tempo determinato, previa rinuncia di quelle originarie. In questo caso si ha un mutamento del rapporto concessorio con l'attivazione di nuove concessioni a titolo oneroso.
3. Eventuali concessioni a tempo indeterminato stipulate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 803/75 sono nulle di diritto.
4. Per le eventuali concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/1942 per le quali risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

TITOLO XII – LAVORI NEI CIMITERI

Art. 55 – Accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni e manutenzioni straordinarie in genere da eseguirsi su manufatti privati, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. A tale scopo, i concessionari dovranno munirsi di specifico provvedimento abilitativo, da richiedere agli uffici comunali preposti, che darà titolo all'accesso al cimitero.
2. Per l'esecuzione di semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere su manufatti privati dovrà essere effettuata una semplice comunicazione all'ufficio tecnico comunale.
3. E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria e/o deposito cauzionale relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, il cui importo sarà determinato dal Comune ed alla comunicazione dell'eventuale direttore dei lavori.

Art. 56 -Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli permessi di costruzioni private debbono essere approvati dal Comune su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento e nel relativo Piano Regolatore.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Direttore dell'Area tecnica in cui ricade il servizio di polizia mortuaria.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la comunicazione all'ufficio tecnico comunale.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Direttore dell'Area tecnica, lapidi, ricordi e similari.

Art. 57 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 58 - Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa incaricata deve confinare, a regola d'arte, lo spazio assegnato al concessionario, onde evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato accumulare i materiali di scavo e di rifiuto in tutta l'area cimiteriale garantendone di volta in volta la rimozione e il trasporto alle discariche o impianti di recupero autorizzati, nei modi e nei termini di legge, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti.

Art. 59 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dei servizi cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio non sindacabili può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

Art. 60 – Orario dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Direttore dell'Area tecnica.
2. Fatti salvi in ogni caso i giorni di chiusura settimanale dei cimiteri, è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo eccezionali esigenze tecniche e dietro autorizzazione del suddetto Direttore.
3. Alle ore 13,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività nei cantieri. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Art. 61 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 62 –Vigilanza

1. Il Direttore dell'Area tecnica attraverso il servizio di polizia mortuaria, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale cauzione di cui all'articolo 59.

Art. 63 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Altresì, il personale dei cimiteri deve:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI VARIE FINALI

Art. 64 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona degli "uomini illustri" ove l'Amministrazione comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree e tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 65 – Mappa

1. Presso l'ufficio relativo al servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 66 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 67 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il **servizio** di polizia mortuaria terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 70.

TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento (fermo restando quanto stabilito nell'articolo 54) si applicano a far data della sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.

Art. 69 – Riuso manufatti

1. L'autorizzazione al riuso dei manufatti esistenti è subordinato al restauro conservativo della struttura edilizia e relative pertinenze.
2. Sono ammessi interventi di ristrutturazione interna e risanamento dei sistemi di sepoltura volte alla massima utilizzazione degli spazi che non comportino alcuna alterazione estetica ed architettonica.

Art. 70 - Servizio di illuminazione votiva permanente

1. E' istituito il servizio di illuminazione votiva permanente, nei cimiteri Comunali.
2. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle ecc... è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale, le cui modalità sono determinate da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 71 - Cimitero Frazione Locadi

1. Per quanto concerne le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai privati ed eventuali loro diritti acquisiti gli stessi sono fatti salvi per i loculi ubicati nel cimitero della frazione di Locadi compatibilmente con la normativa vigente in materia.
2. A far data dall'adozione del Regolamento medesimo, il rilascio e/o il rinnovo delle Concessioni ed Autorizzazioni cimiteriali, dovrà rispettare le prescrizioni e le modalità contemplate negli articoli precedenti e nella vigente normativa, in analogia con quelle riguardanti il cimitero di Pagliara centro.

Art. 72 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento nazionale di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni, nella normativa tutta, anche regionale, che regola la materia.
2. Nell'attesa dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, approverà le planimetrie relative alle varie destinazioni cimiteriali che varranno fino all'entrata in vigore del piano stesso.

Art. 73 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi (30) giorni dalla definitiva esecutorietà della delibera consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.